

Introduzione

PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CRIMINALITÀ ECONOMICA E RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE

1. Sono trascorsi quasi venti anni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 231 del 2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità "amministrativa" degli enti per gli illeciti dipendenti da reati. Venti anni che, come è stato osservato, hanno rivoluzionato il sistema penale italiano e travolto l'arcaico principio *societas delinquere non potest*, imponendo all'attenzione degli interpreti e degli operatori una forma di responsabilità *collettiva* tanto inedita, quanto innovativa.

Nel nostro Paese la transizione verso un modello punitivo indirizzato agli enti ha richiesto una lunga gestazione – se solo si pensi che sul tema la dottrina aveva iniziato a confrontarsi già negli anni Settanta –, resa indubbiamente complessa dalle note, numerose obiezioni di carattere "ontologico" e di compatibilità con i principi costituzionali. Nondimeno, la sempre maggiore centralità delle organizzazioni nelle società moderne, in un contesto di rapida e globalizzata evoluzione tecnologica e di nuovi scenari produttivi, aveva ormai da tempo messo a nudo i limiti di meccanismi volti a sanzionare unicamente l'individuo.

D'altronde, proprio per fronteggiare simili vuoti di tutela, altri ordinamenti, anche in ambito europeo, avevano elaborato e già largamente sperimentato forme di responsabilità da reato dell'ente. Si poneva quindi non solo un problema di omogeneizzazione delle risposte statuali ma, altresì, di "concorrenza" tra legislazioni in materia di prevenzione e repressione degli illeciti perpetrati in contesti organizzati.

L'esigenza di rimanere al passo con le linee evolutive della normativa emerse nell'esperienza comparata faceva leva anche su considerazioni di ordine criminologico, relative all'accresciuta incidenza da un lato della criminalità economica – i c.d. *white collar crimes* in senso stretto – e, dall'altra, di manifestazioni criminali tipiche della "società del rischio", riconducibili alla controversa nozione di *colpa di organizzazione*: si pensi al tema dell'inquinamento "storico" dei siti industriali, o a quello degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali a lunga latenza. Vicende in cui la successione di garanti nell'organigramma aziendale, la frammentazione dei centri decisionali, l'accertamento del nesso causale – in una parola, la stessa *complessità organizzativa* – rendono spesso impossibile individuare e punire le persone fisiche autrici del reato. Con il paradosso di sistemi che, in caso di man-

cata individuazione dell'autore, finiscono per non tutelare adeguatamente le vittime; e che, anche in caso di condanna, non di rado producono l'esito per cui i costi del processo sono comunque, di fatto, sopportati dall'ente di appartenenza piuttosto che dal singolo.

2. I tempi apparivano insomma maturi per una corresponsabilizzazione dei soggetti collettivi anche in Italia. Si trattava, anzi, di un passo non più differibile, dal momento che incombeva sul legislatore la necessità di recepire una serie di obblighi di fonte sovranazionale – in specie la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri, e il secondo protocollo del 19 giugno 1997, sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee –, i quali imponevano agli Stati di prevedere sanzioni anche a carico delle persone giuridiche.

La l. 29 settembre 2000, n. 300, nel ratificare e dare esecuzione alla citata Convenzione OCSE e ad altri atti internazionali, ha quindi delegato il Governo a introdurre la responsabilità da reato della *societas*, tracciando all'articolo 11 le linee di fondo che avrebbero dovuto caratterizzare il nuovo regime.

La legge delega individua i destinatari – persone giuridiche, società, associazioni o enti privi di personalità giuridica, ad esclusione dello Stato e degli enti pubblici che esercitano pubblici poteri – e l'ambito di applicazione del Decreto, avuto riguardo all'elenco tassativo dei c.d. reati presupposto. Sono poi introdotti i criteri di ascrizione della responsabilità all'ente, sia sul versante oggettivo – l'interesse o vantaggio – sia, e peculiarmente, sul piano soggettivo, distinguendosi tra figure “apicali” e dipendenti “sottoposti all'altrui direzione”. Segue la descrizione dell'articolato arsenale di “sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive” di tipo pecuniario, interdittivo e ablatorio, e si chiarisce che la cognizione degli illeciti degli enti e l'applicazione delle relative sanzioni sono attribuite al giudice penale competente a conoscere del reato presupposto; inoltre, la delega esplicita che le sanzioni interdittive sono applicabili anche in sede cautelare e che il “modello processuale” di riferimento è – fatte salve le specifiche previsioni introdotte nel d.lgs. n. 231 del 2001 – quello penale, con l'equiparazione dell'ente all'imputato.

Soprattutto, il provvedimento prende posizione sulla natura della responsabilità, qualificata come “amministrativa” e non penale; profilo che, come noto, è stato molto criticato, in considerazione della divergenza tra l'etichetta formale e le regole di disciplina effettivamente previste.

Va ricordato che prima del varo del d.lgs. n. 231 del 2001 le ipotesi di responsabilità dell'ente presenti nel nostro ordinamento – quella sussidiaria *ex art.* 197 c.p. e quella solidale, prevista dall'art. 6, comma 3, l. n. 689 del 1981 – erano di tipo civilistico e a carattere sostanzialmente indiretto, del tutto inadeguate pertanto a offrire risposte efficaci sul fronte della criminalità d'impresa. Il “Decreto 231” ha segnato una svolta epocale per aver delineato un paradigma che, abbandonati i modelli derivativi di responsabilità, ha fatto dell'ente un *autonomo* centro di imputazione; opzione rispetto alla quale, come detto, si registrava ormai diffusa convergenza.

La scelta di connotare tale responsabilità in termini autenticamente penali è stata, invece, assai più tormentata. La relazione al Decreto chiarisce che, sotto il profilo teorico, non vi sarebbero state “insuperabili controindicazioni” in direzione della creazione di un sistema di responsabilità penale degli enti, ma che ragioni di cautela avevano consigliato di preferire la rubrica “amministrativa”. Non mancavano peraltro nella nostra tradizione giuridica i referenti normativi cui ispirarsi, in considerazione del rilevante ruolo dell’illecito amministrativo e del correlato e consolidato apparato di principi e regole delineato dalla l. n. 689 del 1981.

Ciononostante, sono emersi sin da subito nodi ermeneutici di non poco momento, essendosi posto il dubbio se fosse sufficiente acquietarsi sulla espressa qualificazione “amministrativa” del legislatore delegante e delegato o se invece la responsabilità dell’ente, tenuto conto della disciplina introdotta, dovesse definirsi come sostanzialmente penale.

Sappiamo che la giurisprudenza ha ormai imboccato la via intermedia del “*tertium genus*”, sposando sul punto le considerazioni della relazione al Decreto. La normativa sulla responsabilità *ex crimine* dell’ente è considerata a tutti gli effetti un ibrido, che unisce tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo con l’intento di bilanciare esigenze di efficienza preventiva e di massima garanzia.

3. D’altro canto, sebbene la disciplina del Decreto ricalchi ampiamente quella penale – presupponendo la commissione di un reato, stabilendo la competenza del giudice penale, individuando un coefficiente di imputazione soggettivo, prevedendo un apparato sanzionatorio nel complesso decisamente afflittivo – è altrettanto incontrovertibile che da essa si distacca in modo consistente per profili di sicuro rilievo (ad esempio, il regime della prescrizione della sanzione, le disposizioni in tema di vicende modificative, nonché – come vedremo – varie norme di carattere processuale). Senza qui richiamare le note pregiudiziali legate all’impossibilità che la pena detentiva possa essere applicata a un soggetto altro dall’individuo in “carne e ossa”, nonché alla riferibilità dei principi costituzionali di personalità della responsabilità e di rieducazione all’ente, privo del necessario substrato psicologico.

Può la questione della natura della responsabilità davvero ritenersi superata?

La domanda, dopo quasi vent’anni di vita del d.lgs. n. 231 del 2001, rimane a nostro avviso quanto mai attuale.

La scelta del legislatore di evitare l’espressa qualificazione penale e l’incertezza di fondo circa la piena riferibilità agli enti dei principi del diritto e della procedura penale – già avuto riguardo a quelli di rango costituzionale: legalità, colpevolezza e presunzione d’innocenza, obbligatorietà dell’azione penale – hanno probabilmente determinato un arretramento delle garanzie per i soggetti collettivi.

Invero, la considerazione per cui le tutele per il soggetto cui si rivolge l’addebito di responsabilità debbono essere parametrate alla afflittività del meccanismo sanzionatorio, indipendentemente dalle “etichette” apposte, è alla base dell’attuale lettura offerta, sul punto, dalle corti sovranazionali. A meno di non volersi arroccare su posizioni formalistiche o di retroguardia, per definire la responsabilità dell’ente non pare oggi possibile prescindere dal contenuto *punitivo* della disciplina

nel suo complesso e sul piano *sostanziale*, essendo l'orizzonte giuridico multilivello quello cui guardare.

Se la normativa sulla responsabilità degli enti possa o meno interpretarsi, in una prospettiva evolutiva, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, è un tema su cui occorrerà confrontarsi; essendo evidente che i meccanismi sanzionatori previsti dal "Decreto 231", pur non potendo essere equiparati alle pene in senso stretto, potrebbero comunque ricadere all'interno della fluida, ampia nozione di materia penale elaborata dai giudici di Strasburgo, con la conseguenza che – al di là della qualificazione attribuita dal legislatore – alcuni principi tipicamente penali devono trovare applicazione altresì rispetto all'illecito amministrativo punitivo.

Anche le altre principali scelte di carattere sistematico fatte dal delegante, e poi trasfuse nel corpo del Decreto, non hanno mancato di dar vita a intensi dibattiti dottrinali e ad altrettanto importanti prese di posizione della giurisprudenza.

Un primo spunto è offerto dalla previsione – peculiare nel panorama comparatistico – di selezionare in maniera tassativa l'elenco dei *predicate crime* che possono impegnare la responsabilità del soggetto collettivo. Il già menzionato art. 11 della legge delega abbracciava in origine un ampio ventaglio di reati presupposto, che spaziavano da reati contro la pubblica amministrazione a quelli in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, passando per fattispecie poste a protezione dell'incolumità pubblica, sino ai reati in materia di sicurezza sul lavoro. La *ratio* era quella di ricostruire in modo completo la realtà criminologica riferibile alla criminalità d'impresa, ma per ragioni di opportunità il Governo preferì invece "ripiegare" su un ristretto catalogo di fattispecie (concussione, corruzione, frode), limitate al novero dei reati oggetto delle Convenzioni ratificate.

Nel tempo però questa scelta minimalista è stata totalmente ripensata. L'elenco dei reati presupposto ha subito un ampliamento notevolissimo, volto ora a colmare significative lacune – e riportare all'interno del perimetro del Decreto alcune delle ipotesi inizialmente escluse, come appunto le lesioni e l'omicidio colposi cagionati in violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro –, ora a introdurre ipotesi in prima battuta non contemplate.

Quanto a questo secondo caso, il legislatore sembrerebbe essersi talvolta mosso senza un disegno; sono state inserite nella "lista chiusa" dei reati presupposto fattispecie aventi poca contiguità con la dimensione societaria – e, finanche, reati estranei al contesto dell'impresa (leciti), ma tipici delle associazioni illecite, come i delitti con finalità terroristiche-eversive o l'associazione per delinquere.

Paradossalmente, per l'estensione del "catalogo 231" ad altri reati, di cui pure si lamentava l'assenza poiché reputati cruciali in chiave di efficace strategia di contrasto alla criminalità del profitto, invece il legislatore si è – per così dire – fatto attendere: paradigmatico il caso dei reati tributari, introdotti solo sul finire del 2019.

La precisa individuazione dei *predicate crime* è questione tutt'altro che nominalistica. Occorre infatti porre mente al fatto che il principio di legalità è richiamato espressamente anche dal Decreto (art. 2), e che la delimitazione dell'ambito di applicazione della disciplina incide in misura diretta sulla rimproverabilità del sogget-

to collettivo, per il tramite del modello organizzativo.

Dopo una prima fase di scarsa applicazione della normativa, legata anche al numero esiguo di fattispecie presupposto, l'ampliamento del catalogo ha determinato la correlata espansione della giurisdizione penale, offrendo ai nostri giudici numerose occasioni per pronunciarsi. Si è così assistito da un lato al tentativo di attrarre nell'orbita del Decreto anche ipotesi escluse – operazione, in alcuni casi, meno problematica, come nell'ipotesi di autoriciclaggio di proventi derivanti da eventuali reati presupposto *non* ricompresi nel catalogo –, mentre dall'altro è stata la stessa giurisprudenza di legittimità a riaffermare con forza il principio di legalità censurando interpretazioni più ardite, tese di fatto a un aggiramento delle garanzie – come accaduto per la contestazione, attraverso la fattispecie associativa, di delitti *fine non previsti* dal Decreto.

Rispetto invece al legame tra “colpevolezza” dell'ente e modello organizzativo, tracciare i contorni delle aree di rischio reato rilevanti è all'evidenza essenziale per mettere l'ente in condizione di approntare, attraverso la predisposizione del *compliance program*, idonei presidi preventivi. In altri termini, l'ente non dovrebbe essere *direttamente* rimproverabile laddove i reati commessi da suoi esponenti non rientrino tra quelli previsti dal catalogo, per il solo fatto di non essersi trovato *ex ante* nella condizione di dover costruire adeguati protocolli di prevenzione in relazione a quegli specifici ambiti di *crime-risk*.

Il modello costituisce la vera architrave del sistema di responsabilità dell'ente, quale meccanismo che consente anche di riempire di contenuti l'evanescente concetto di “colpa di organizzazione”. Come noto, il Decreto ha previsto criteri ascrittivi di matrice soggettiva (artt. 6 e 7), che si modulano sulle caratteristiche di “appartenenza” dell'agente alla *societas*, differenziandosi e graduandosi la responsabilità dell'ente in base al legame funzionale intercorrente con la persona fisica che commette il reato.

Ciò si riflette sulla questione della declinazione concreta del modello, che sembra rispondere a requisiti parzialmente differenti a seconda che il reato sia commesso dall'apice o dal sottoposto. Se il caso dell'illecito del dipendente non ha determinato particolari difficoltà ermeneutiche, l'ipotesi del *predicate crime* realizzato dal vertice ha invece fatto emergere maggiori criticità; poiché più intenso è il legame tra individuo e soggetto collettivo – qui fondato su una vera e propria immedesimazione – più tortuosa è la strada da percorrere per evitare il rimprovero e la sanzione.

Considerato non solo il ruolo fondativo della responsabilità che nell'economia del Decreto il modello assume, ma anche la sua cruciale funzione esimente, ci si è invero interrogati da una parte in merito ai suoi contenuti, stante la “laconica” formulazione dell'art. 6, comma 2 del Decreto; e dall'altra, in merito alla configurabilità, in questa ipotesi, di una *probatio diabolica*, ossia di una vera e propria inversione dell'onere della prova a carico dell'ente.

Mentre a tale ultimo quesito la giurisprudenza ha risposto negativamente, affermando che grava sull'accusa la dimostrazione della commissione del reato da parte di un soggetto qualificato e della carente regolamentazione interna dell'ente,

più articolato appare il panorama delle possibili soluzioni proposte per sciogliere il nodo della *idoneità* del modello organizzativo.

È questo uno dei principali problemi della disciplina sulla responsabilità dell'ente, poiché sono poche – e limitate alla giurisprudenza di merito – le pronunce che hanno ritenuto idoneo il modello adottato, consacrando quella “dissociazione” dell'ente dalla persona fisica che, a certe condizioni, è sancita dalle previsioni del Decreto. Sembra essersi fatta strada nella giurisprudenza una “logica del senno di poi” che impedisce di ritenere un modello organizzativo efficace – ed esimere l'ente da responsabilità – per il solo fatto che il reato si sia verificato.

I criteri orientativi delineati dall'art. 6 del Decreto sono stati formulati in termini elastici per non imbrigliare le organizzazioni – assai diversificate sul piano delle dimensioni e dell'ambito di attività – che avrebbero potuto decidere di dotarsi del modello organizzativo; ma tale scelta si è in un certo senso rivelata un *boomerang*, poiché la mancanza di linee guida dettagliate per la redazione del *compliance program* si è riflessa nella incertezza applicativa in punto di esenzione da responsabilità.

Si è cercato di uscire dalla *impasse* mediante l'idea di introdurre meccanismi certificativi, o presunzioni di idoneità del modello in sede di prima applicazione in presenza di determinati requisiti, sulla scorta dell'esperienza maturata nel contesto della sicurezza sul lavoro. Tuttavia, sottrarre al giudice penale – cui il Decreto, non dimentichiamolo, ha scelto di attribuire un ruolo di assoluta centralità nell'accertamento della responsabilità *de societate* – la valutazione caso per caso circa l'effettiva attitudine di un dato modello a prevenire reati della specie di quello verificatosi, rischia di riproporre ostacoli non minori di quelli già sperimentati. Affidare detta valutazione a monte a un soggetto certificatore (identificato in che modo, e vigilato da chi?) o esportare a contesti non standardizzati e procedimentalizzati la speciale previsione prevista in materia lavoristica, paiono suggestioni utili a evidenziare la necessità di una più chiara positivizzazione delle cautele, senza però mostrarsi opzioni risolutive.

Che il *compliance program* debba continuare a essere il fulcro anche delle future riflessioni sulla responsabilità dell'ente ci sembra confermato dalla circostanza che il raffinato paradigma di autonormazione individuato dal Decreto si è imposto anche come modello di esportazione. La normativa spagnola sulla responsabilità delle persone giuridiche rimane il caso più noto, ma è crescente l'importanza che gli adeguati assetti interni e i *compliance programs* hanno negli ultimi anni acquisito in esperienze distanti dalla nostra, in Paesi di *common law* in cui l'archetipo tradizionale è quello della responsabilità indiretta o derivativa.

Qui si innesta anche l'ulteriore funzione che il modello può avere nel nostro sistema e che, ad oggi, ha sicuramente avuto maggior fortuna di quella esimente: il riferimento è alla valenza premiale, basata sulla valorizzazione dell'atteggiamento ‘virtuoso’ della *societas*, che si concretizzi nell'adozione anche postuma del modello e in condotte collaborative e riparatorie. Se il meccanismo di fondo è infatti inserito nella cornice di una *partnership* tra pubblico e privato – connotata, non fosse altro per l'ambito che viene in rilievo, da caratteri di assoluta unicità –, occor-

re abbracciare più convintamente la teoria dello “stick and carrot” e indagare anche nel contesto del d.lgs. n. 231 del 2001 – nella prospettiva di qualche ritocco alla disciplina, forse necessario – la praticabilità di strumenti di diversione processuale ormai consolidati fuori dai nostri confini.

Non possiamo infatti trascurare che la normativa sulla responsabilità dell’ente vive dinamicamente all’interno del processo, da cui i soggetti collettivi, considerate le pesanti ricadute economiche e reputazionali che ne derivano, si terrebbero volentieri fuori. Tuttavia, come già evidenziato, l’attuale incertezza circa l’obbligatorietà dell’iscrizione della notizia di reato (art. 55), oltre a determinare una “geografia variabile” in termini di applicazione del Decreto sul territorio nazionale, sembra altresì frapporsi alla possibilità di un vero e proprio *agreement* tra pubblico ministero ed ente; non essendo allo stato prevista possibilità alcuna di accedere a forme di negoziazione *al di fuori* del procedimento penale, né di dar corso alla sospensione dello stesso per una eventuale “messa alla prova del soggetto collettivo”.

4. A parte i rilievi precedentemente svolti, occorre riconoscere che la parte processuale del d. lgs. n. 231 del 2001 configura un sistema inedito, la cui architettura si discosta notevolmente dal modello tradizionale relativo alle persone fisiche. Nonostante l’omogeneità di struttura – anche il procedimento penale nei confronti dell’ente si articola nelle fasi consuete: indagini preliminari, udienza preliminare, procedimenti speciali o giudizio, eventuali impugnazioni – il legislatore ha inteso dare origine a un vero e proprio nuovo modello di giustizia penale, che introietta i peculiari caratteri della responsabilità dipendente da reato del soggetto collettivo.

Una delle opzioni di fondo su cui è costruito il sistema della responsabilità da reato degli enti è l’idea che la risposta punitiva si caratterizzi non tanto e non solo per l’insopprimibile aspetto afflittivo, ma tenda, piuttosto, a stimolare in tempi brevi il recupero dell’ente a una prospettiva di legalità, attraverso la rimozione delle disfunzioni organizzative che hanno determinato l’imputazione della responsabilità dipendente da reato. Ebbene, il procedimento penale a carico dell’ente è proprio uno dei tasselli attraverso cui viene perseguito tale obiettivo, poiché ad esso è attribuita una funzione “preventiva” realizzata attraverso l’impiego degli istituti cautelari ai fini del più tempestivo recupero dell’ente alla legalità.

Più precisamente, la possibilità di anticipare già nella fase delle indagini preliminari l’applicazione delle sanzioni interdittive (artt. 45 ss.), unita a quella di sospendere l’interdizione applicata nel caso in cui vengano poste in essere condotte riparatorie delle conseguenze del reato (art. 49) consente, sin dalla fase investigativa, di fare leva sulla prospettiva di vantaggiose vie d’uscita dal circuito punitivo per indurre l’ente a porre in essere le necessarie contro-azioni di natura reintegrativa, compensativa e riorganizzativa a tutela degli interessi offesi dall’illecito.

Il rilievo così assunto dal procedimento cautelare per l’applicazione delle sanzioni interdittive è testimoniato dalla previsione – davvero rivoluzionaria per il contesto italiano – di un contraddittorio anticipato a fini cautelari, che la prassi conferma essere il vero cardine del processo punitivo agli enti. Infatti, una parte significativa del contenzioso dipendente da reato si esaurisce in seno alla fase prelimina-

re secondo il seguente schema: richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive – applicazione della misura interdittiva – richiesta di sospensione della stessa – adozione di condotte riparatorie – revoca della misura interdittiva – definizione del procedimento in via alternativa, considerato che la riparazione delle conseguenze del reato ai sensi dell'art. 17, precludendo l'applicazione delle sanzioni interdittive definitive di cui ai primi due commi dell'art. 16, rende esperibili il giudizio abbreviato, il cosiddetto patteggiamento ed il procedimento per decreto.

Nella prospettiva “preventiva” in discorso, poi, non meno significativo è il potere del giudice di applicare in sede cautelare la confisca-sanzione di cui all'art. 19, attraverso il sequestro preventivo (art. 53). Anche in questo caso, nonostante l'identità del *nomen juris* con l'istituto di cui all'art. 321 c.p.p., si è al cospetto di un istituto ontologicamente nuovo e diverso da quello codificato, che ha imposto alla giurisprudenza l'elaborazione di nuovi percorsi esegetici, ancora lungi dal trovare solidi e definitivi approdi.

I profili peculiari del processo punitivo agli enti non riguardano solo la fase cautelare. Meritano di essere segnalati: l'archiviazione disposta dal pubblico ministero e sindacabile dal procuratore generale presso la Corte d'appello (art. 58), la sospensione del procedimento per “irreperibilità” dell'ente (art. 43, comma 4), il “congelamento” dei tempi di svolgimento del processo ai fini della prescrizione dell'illecito dipendente da reato (art. 22, comma 4). In relazione a ciascuno di questi istituti il d.lgs. n. 231 del 2001 ha finito per fungere da “laboratorio legislativo” per scelte in linea di principio esportabili nella giustizia penale tradizionale. In effetti, vanno collocate nella scia di queste novità alcune delle recenti novellazioni che hanno riguardato il settore penale tradizionale in materia di: sospensione del processo a causa dell'irreperibilità della persona imputata; ampliamento del coinvolgimento del procuratore generale nelle scelte in ordine all'esercizio dell'azione penale; superamento dell'idea che i tempi del processo siano sempre computati ai fini della prescrizione del reato.

Last but not least, il sistema processuale per accertare la responsabilità da reato degli enti si segnala per l'esaltazione del ruolo della giurisprudenza nella costruzione della regola processuale.

È stabilito, infatti, che il procedimento penale nei confronti dell'ente sia regolato, oltre che dalle regole espressamente stabilite nel decreto stesso, da quelle stabilite nel codice di procedura penale, in quanto compatibili (art. 34); e che all'ente sottoposto a procedimento penale siano riconosciute le stesse garanzie attribuite all'imputato dal codice di procedura penale, sempre che queste ultime risultino compatibili con il procedimento a carico degli enti (art. 35). Alla stregua del vaglio di compatibilità presente in entrambe le previsioni, dunque, sono i giudici a stabilire quali regole del codice di procedura debbano essere applicate e quali no; quali garanzie difensive sono da riconoscere all'ente e quali no. La regola di procedura, quindi, viene costruita dalla giurisprudenza poiché è lo stesso legislatore ad investire il giudice di tale compito.

L'opzione di ripartire tra legislatore e giudici l'enorme difficoltà di tradurre istituti e regole di procedura concepiti per la persona fisica nei loro corrispondenti ap-

plicabili al soggetto collettivo pone, comunque, al centro dell'attività interpretativa il diritto processuale penale e schiude importanti scenari esegetici volti a declinare nei confronti dell'ente le tradizionali garanzie esplicitamente stabilite dalla Carte internazionali e dalla Costituzione solo nei confronti della persona fisica.

In definitiva, anche dal punto di vista del processo, il d. lgs n. 231 del 2001 rappresenta una sfida culturale che, dopo quasi vent'anni di vigenza del nuovo sistema, continua a vedere protagonisti la giurisprudenza, la dottrina e il foro, impegnati nella complessa definizione di uno "statuto" della responsabilità del soggetto collettivo.

5. L'*excursus* svolto ci dimostra che siamo di fronte a una materia magmatica e di persistente attualità; uno dei non frequenti casi in cui il passare del tempo accresce i profili (anche problematici) di interesse teorico e applicativo, come attestato dalla stessa prassi, avuto riguardo all'impegno mostrato dagli enti destinatari e, in particolare, dalle imprese per applicare la legge e dotarsi del modello organizzativo – dal momento che il Decreto ha avuto l'indiscutibile merito di veicolare il messaggio della legalità come valore cui debbono conformarsi anche le organizzazioni.

L'opera che qui presentiamo – concepita in modo unitario, ma che, per ragioni di maggior fruibilità, si è ritenuto di articolare in due volumi, rispettivamente dedicati alla "parte sostanziale" e al "processo" – intende fornire una completa illustrazione dell'articolato "microcodice" contenuto nel d.lgs. n. 231 del 2001. Muovendo dallo stato dell'arte, gli autori – professori e ricercatori universitari, magistrati, avvocati – si sono cimentati con l'analisi di una disciplina trasversale, ricca di interferenze con altri settori e in continua evoluzione, come confermato dai numerosi interventi di riforma intervenuti anche durante la stesura dei contributi.

Coniugare completezza nella trattazione e chiarezza nell'esposizione con l'ambizione di realizzare un'opera rivolta tanto ad accademici e operatori, quanto a studenti, è stato un compito non semplice, al quale gli autori non si sono sottratti e di ciò li ringraziamo vivamente, avvertendo il lettore che lacune e difetti sono imputabili soprattutto a noi.

Infine, desideriamo rendere un ringraziamento particolare ad Antonio Gullo per il volume dedicato alla disciplina sostanziale e a Maria Lucia Di Bitonto ed Enrico Gallucci per il volume sul processo, i quali con capacità ed impegno hanno coordinato l'opera.

Parte Prima
PROFILI GENERALI

Capitolo I

LE FONTI DELLA PROCEDURA PENALE DEGLI ENTI

di *Gianluca Varraso*

SOMMARIO: 1. La legge-delega 29 settembre 2000, n. 300. – 2. Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. – 3. Le disposizioni generali del procedimento: la sussidiarietà del codice di procedura penale. – 4. Il vaglio di compatibilità delle norme del codice di procedura penale e il ruolo della giurisprudenza. – 5. Il quadro costituzionale di riferimento. – 6. Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, responsabilità da reato degli enti e materia «penale»: il carattere multilivello della tutela dei diritti fondamentali dell'ente. – 7. Il «giusto» procedimento penale a carico degli enti. – 7.1. La presunzione d'innocenza e le regole di giudizio; il *nemo tenetur se detegere* in capo all'ente.

1. *La legge-delega 29 settembre 2000, n. 300*

È la legge-delega 29 settembre 2000, n. 300¹ a identificare gli scarni criteri direttivi a cui si è ispirato il legislatore italiano nella costruzione della disciplina del procedimento penale nei confronti degli enti², con il definitivo superamento del

¹ Per una ricostruzione delle vicende, anche politiche, dell'*iter* della legge-delega n. 300 del 2000 v. PASCULLI, *La responsabilità 'da reato' degli enti collettivi nell'ordinamento italiano*, Cacucci, 2005, 105 ss.; SACERDOTI, *La Convenzione OCSE del 1997 e la sua laboriosa attuazione in Italia*, in AA.VV., *Responsabilità d'impresa e strumenti internazionali anticorruzione*, a cura di Sacerdoti, Giuffrè, 2003, 83 ss. V. anche FIDELBO, *Introduzione di un sistema penale (o amministrativo) delle persone giuridiche e ricadute sul piano processuale*, in *Cass. pen.*, 1999, 3283 ss.; PELISSERO, *Commento alla l. 29.09.2000 n. 300*, in *Leg. pen.*, 2001, 991 ss.

² Senza pretesa di esaustività, in generale, CASTRONUOVO-DE SIMONE-GINEVRA-LIONZO-NEGRI-VARRASO (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Wolters Kluwer, 2019; CADOPPI-GARUTI-VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Utet, 2010; BERNASCONI (a cura di), *Il processo penale de societate*, Giuffrè, 2006; PRESUTTI-BERNASCONI-FIORIO (a cura di), *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Cedam, 2008; LATTANZI (a cura di), *Reato e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, II ed., Giuffrè, 2010; BALDUCCI, *L'ente imputato. Profili di efficienza e di garanzia nel processo de societate*, Giappichelli, 2013; BASSI-EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato*, Giuffrè, 2006, 531 ss.; BELLUTA, *L'ente incolpato. Diritti fondamentali e 'processo 231'*, Giappichelli, 2018; CERESA-GASTALDO, *Procedura penale delle società*, III ed., Giappichelli, 2019; GARUTI, *Processo agli enti*, in *Dig. disc. pen.*, Agg., Utet, 2014, 565 ss.; DI BITONTO, *Studio sui fondamenti della proce-*

brocardo *societas delinquere non potest*, che aveva ben espresso l'esclusione dal paradigma sanzionatorio penale delle persone giuridiche³.

La lunga intitolazione della l. n. 300 del 2000 – «Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione Europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatto a Parigi il 17 settembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica» – consente di evidenziare, in via preliminare, alcuni profili di ordine sistematico.

In primo luogo, gli atti internazionali richiamati non impongono agli Stati membri dell'Unione europea di prevedere nei rispettivi ordinamenti la responsabilità penale diretta delle persone giuridiche⁴.

In particolare, da un lato, l'art. 2 Convenzione OCSE si limita a configurare la *Responsability of legal person*, ossia a fissare il principio di equivalenza tra i diversi tipi di responsabilità, ma non l'obbligo di stabilire la responsabilità penale delle *legal persons*⁵.

Tale Convenzione lascia un ampio margine di apprezzamento agli Stati membri, per quanto concerne gli elementi costitutivi dell'illecito, i criteri di ascrizione della respon-

dura penale d'impresa, Editoriale scientifica, 2012; MARANDOLA, *Il processo penale agli enti*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto da Spangher-Marandola-Garuti-Kalb, III, Utet, Torino, 2015, 665; PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo. Addebiti "amministrativi" da reato (dal d.lgs. n. 231 del 2001 alla legge n. 146 del 2006)*, Giappichelli, 2006; PRESUTTI-BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, II ed., Giuffrè Francis Lefebvre, 2018; nonché, volendo, VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Giuffrè, 2012.

³ ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Il Mulino, 2010, 191 ss.; DE MAGLIE, *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Giuffrè, 2000, spec. 304 ss.; DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da Grosso-Padovani-Pagliaro, Giuffrè, 2008, 31 ss.; ROMANO, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Riv. soc.*, 2002, 397. V. *amplius* vol. I. L'esclusione tradizionale della responsabilità penale delle persone giuridiche è stata una tendenza comune: v. nella letteratura anglosassone il classico lavoro di J.C. JR. COFFEE, "No soul to damn. No body to stick". *An unsandalized inquiry into the problem of corporate punishment*, in *Michigan Law Review*, (979) 1981, 386; nonché, più di recente, all'esito di una ricerca comparatistica, PIETH-IVORY, *Emergence and Convergence: Corporate Criminal Liability Principles in overview*, in *Corporate Criminal Liability. Emergence, Convergence and Risk*, a cura di M. Pieth-R. Ivory, Springer, 2011, 4.

⁴ In una prospettiva di più ampio respiro sui modelli di responsabilità nel diritto dell'Unione Europea, di recente, FIORELLA-SELVAGGI, *Dall'«utile» al «giusto». Il futuro dell'illecito dell'ente da reato nello 'spazio globale'*, Giappichelli, 2018, 110 ss.

⁵ Bisogna, peraltro, sottolineare che nel § 20 dei *Commentaries* alla Convenzione, che dovrebbero guidare nella relativa interpretazione, traspare una decisa preferenza per la responsabilità penale, considerata l'unica a prevedere in via presuntiva pene effettive, proporzionali e dissuasive.

sabilità all'ente, la definizione dei soggetti in grado di impegnarne la responsabilità, i meccanismi di collegamento tra il reato e l'ente, nonché la disciplina del concorso tra la responsabilità della persona fisica e quella dell'ente.

Dall'altro lato, nella Convenzione penale sulla corruzione, aperta alla firma a Strasburgo il 27 novembre 1998, il paradigma sanzionatorio, che verrà seguito anche negli interventi successivi del Consiglio d'Europa⁶, è analizzato nella prospettiva del principio di specialità: ossia l'obbligo di prevedere che la responsabilità dell'ente si correli all'incriminazione anche delle persone fisiche che operano al suo interno⁷.

Si conferma l'equivalenza tra la previsione di una responsabilità penale degli enti e altri tipi di responsabilità (civile, amministrativa), purché le sanzioni correlate siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Sul versante processuale le fonti internazionali richiamate nella legge-delega tacciono del tutto.

Solo la Raccomandazione n. R. (88) 18 adottata dal Comitato dei ministri il 20 ottobre 1988⁸, centrale nella materia *de qua*, e, sulla stessa linea, il secondo protocollo alla Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea⁹, nel sottolineare la crescente difficoltà nell'identificare le persone fisiche responsabili del reato di impresa a causa della complessità delle strutture organizzative, ribadiscono l'opportunità di prevedere l'autonomia della responsabilità degli enti rispetto a quella degli agenti persone fisiche.

È vero, pertanto, che l'introduzione della responsabilità delle persone giuridiche costituisce un atto dovuto per onorare impegni pattizi a livello europeo¹⁰.

È altrettanto vero, che tutte le scelte operate dalla legge-delega n. 300 del 2000 sono «figlie del solo potere legislativo interno dello Stato italiano»¹¹, con un *distinguo*.

La l. n. 300 del 2000 contiene una disciplina piuttosto articolata dei criteri direttivi da seguire per la costruzione della disciplina sostanziale dell'illecito dipendente

⁶ A titolo esemplificativo Convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, aperta alla firma a Strasburgo il 4 novembre 1998 (v. art. 9); Convenzione sulla criminalità informatica, aperta alla firma a Budapest il 23 novembre 2001 (v. art. 12); Convenzione per la prevenzione del terrorismo, aperta alla firma a Vienna il 16 maggio 2005 (v. art. 10); Convenzione sulla tratta degli esseri umani, aperta alla firma a Varsavia il 16 maggio 2005 (v. art. 22); Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, aperta alla firma a Varsavia sempre il 16 maggio 2005; Convenzione per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, aperta alla firma a Lanzarote il 25 ottobre 2007 (art. 26). Cfr. GANDINI, *La responsabilità degli enti negli strumenti internazionali multilaterali. 2. Gli strumenti del Consiglio d'Europa*, in *Rivista231*, n. 2, 2009, 33 ss.

⁷ Sul principio del cumulo di responsabilità dell'ente e della persona fisica, v., per tutti, MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Giappichelli, 2018, 178 ss.

⁸ DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 232 ss.

⁹ Ratificato in Italia con l. 4 agosto 2008, n. 135: cfr. L.D. CERQUA, sub *art. 9*, in CADOPPI-GARUTTI-VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità*, cit., 155.

¹⁰ Secondo PELISSERO, *Commento*, cit., 991 ss. si tratta di scelta europeista coatta.

¹¹ GIARDA, *Un sistema ormai a triplo binario: la giurisdizione penale si amplia*, in *La responsabilità amministrativa degli enti*, Ipsosa, 2002, 193; PAOLOZZI, *Vademecum*, cit., 20. Cfr. anche FIDELBO, *Introduzione di un sistema*, cit., 3284 ss.

da reato commesso dagli apicali o dai dipendenti degli enti nell'interesse o a vantaggio degli stessi e una articolazione minuziosa della disciplina sanzionatoria imperniata sulla confisca, su pene pecuniarie e pene interdittive (v. art. 11 comma 1 lett. *a-n* legge-delega n. 300 del 2000), destinata ad una completa autonomia e autosufficienza¹².

Per contro, appare del tutto carente nella regolamentazione processuale¹³.

In primis, l'art. 11 comma 1 lett. *o*) legge-delega n. 300 del 2000 si limita a stabilire che «le sanzioni interdittive sono applicabili anche in sede cautelare con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti».

Lo stretto legame creato tra le pene e le cautele, pur prefigurando un procedimento incidentale cautelare autonomo, evoca discutibili meccanismi di applicazione anticipata della sanzione finale.

In secondo luogo, l'art. 11 lett. *q*) legge-delega n. 300 del 2000 stabilisce che le sanzioni amministrative a carico degli enti siano «applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che per il procedimento di accertamento della responsabilità si appli[chino], in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, assicurando l'effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale»¹⁴.

Alcuni risultati derivanti da questi ultimi criteri direttivi, che sommano profili diversi e centrali nella costruzione del processo all'ente, sono chiari.

Anche dal punto di vista processuale, la responsabilità *de qua* è forma di responsabilità autonoma rispetto a quella dell'autore del reato presupposto.

Si eleva la giurisdizione penale a luogo elettivo di accertamento del nuovo illecito, affidandolo al giudice competente ad accertare il reato della persona fisica, nella convinzione ben espressa nella relazione di accompagnamento alla legge di assicurare allo stesso tempo efficienza e garanzie¹⁵, alla luce anche dell'inadeguatezza «dei poteri istruttori riconosciuti alla pubblica amministrazione nel modello procedimentale delineato dalla l. n. 689 del 1981 rispetto alle esigenze di accertamento che si pongono all'interno del sistema di responsabilità degli enti»¹⁶.

Si indica quale fonte di riferimento il codice di procedura penale. La stretta interdipendenza dell'illecito dell'ente rispetto alla commissione di un reato e la previsione di un articolato ventaglio di sanzioni di particolare afflizione esalta la ne-

¹² Cfr. PULITANÒ, *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *Enc. dir.*, Agg. VI, Giuffrè, 2002, 954.

¹³ GIARDA, *Un sistema ormai a triplo binario*, cit., 193.

¹⁴ GIARDA, *op. ult. cit.*, 193.

¹⁵ Tra gli altri, BALDUCCI, *L'ente imputato*, cit.; BELLUTA, *L'ente incolpato*, cit., 31-32.

¹⁶ *Relazione al decreto legislativo recante. «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»*, in *La responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 527. Cfr. A. GIARDA, *Aspetti problematici del procedimento di accertamento delle sanzioni amministrative*, in *Responsabilità degli enti per reati commessi nel loro interesse*, Atti del Convegno di Roma, 30 novembre-1 dicembre 2001, in *Cass. pen.*, 2003, suppl. al n. 6, 111.

cessità di assicurare proprio le garanzie del procedimento penale ordinario¹⁷.

Last, but not least, si chiede al legislatore delegato di garantire all'ente incolpato in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede esecutiva, al pari di quanto previsto per l'imputato persona fisica, l'effettività sia della difesa personale attraverso la sua «partecipazione» al procedimento con la possibilità di porre in essere atti personalissimi, sia della difesa tecnica con l'«assistenza» di un difensore di fiducia o d'ufficio¹⁸.

2. Il d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

Nell'attuare la legge-delega n. 300 del 2000 il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, intitolato «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica», delinea un vero e proprio «microcodice»¹⁹, completato sul piano regolamentare dal d. m. 26 giugno 2003, n. 201²⁰.

Il sistema creato contiene, da un lato, una disciplina di carattere sostanziale (capo I e II), fondata su di una *parte generale* dedicata ai principi, ai criteri di attribuzione della responsabilità e alle sanzioni (Sezione I e II, artt. 1-23), e su di una *parte speciale*, in continua evoluzione ed espansione, con l'elenco tassativo dei reati presupposto che fondano l'illecito (Sez. III, artt. 24-25-*quinqüesdecies*).

L'ente identificato dall'art. 1²¹ è condannato ad una delle sanzioni elencate dall'art. 9 e secondo i criteri e i modi fissati dagli artt. 10-23, se ritenuto responsabile per uno dei reati-presupposto commessi all'interno della compagine societaria nell'interesse o a vantaggio della stessa da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 5), in presenza della c.d. colpa per organizzazione (artt. 6 e 7), secondo i principi di chiara matrice penalistica di legalità e di irretroattività nella successione di leggi nel tempo (art. 2 e 3)²².

¹⁷ Cfr. CORVI, *Attribuzioni del giudice penale in materia di responsabilità degli enti*, in *La responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 205.

¹⁸ Cfr. VARRASO, *La partecipazione e l'assistenza difensiva delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni nel procedimento penale*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 248 ss.

¹⁹ Così CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè, 2012, 1329; DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, Giuffrè, 2001, 327; GIARDA, *Principi generali*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, a cura di Giarda-Mancuso-Spangher-Varraso, Ipsoa, 2007, 7. Di "microsistema" parla AMODIO, *Prevenzione del rischio penale e modelli integrati di responsabilità degli enti*, in *Cass. pen.*, 2005, 320.

²⁰ Cfr. GALATI-GARBAGNATI, *D.M. 26 giugno 2003, n. 201*, in *Compliance*, cit., 1291 ss.; LA REGINA, *D.M. 26 giugno 2003, n. 201*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., 775 ss.

²¹ Si ricorda che le disposizioni di legge, senza ulteriori indicazioni, sono quelle del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

²² Cfr. CASTRONUOVO-DE SIMONE-GINEVRA-LIONZO-NEGRI-VARRASO (a cura di), *Compliance, Responsabilità da reato degli enti*, cit., 21 ss.

Sul versante processuale, il legislatore delegato, con il capo III del d.lgs. n. 231 del 2001, dedicato al «procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative» (artt. 34-82), replica in nove sezioni la struttura di fondo del codice del 1988.

Nella prima parte del capo III, dopo aver identificato nella sezione prima le «disposizioni generali processuali applicabili» (art. 34), disciplina la *parte statica* del procedimento, con la sezione seconda dedicata a «soggetti, giurisdizione e competenza» (art. 36-43), la sezione terza sulle «prove» (art. 44), la sezione quarta in tema di «misure cautelari» (artt. 45-54).

Nella seconda parte del capo III, disciplina la *parte dinamica* del procedimento con la sezione quinta (artt. 55-61: «Indagini preliminari e udienza preliminare»), la sezione sesta (artt. 62-64: «procedimenti speciali»), la sezione settima (artt. 65-70 («giudizio»)), la sezione ottava (artt. 71-73: «Impugnazioni»), la sezione nona (artt. 74-79: «Esecuzione»).

Appare chiara la scelta di fondo «di delineare un'inedita 'procedura penale d'impresa', la cui architettura si distanzia notevolmente dal modello tradizionale relativo alle persone fisiche»²³.

Deve allo stesso tempo essere evidenziato per una corretta comprensione del sistema che tale procedura presuppone un *distinguo* fondamentale.

La giurisdizione di cui si discute ha ad oggetto non il «reato» presupposto commesso dalla persona fisica che lavora nell'ente, ma l'«illecito» che da esso dipende²⁴.

Quest'ultimo costituisce una *fattispecie giudiziale complessa* che, oltre alla commissione del reato presupposto, sconta la presenza degli altri elementi costitutivi: il reato deve essere commesso dai vertici dell'ente, ovvero dai suoi dipendenti (in caso di inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza dei primi), i quali devono aver agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo (v. artt. 5 e 7 comma 1).

La sussistenza del reato presupposto *ex artt. 24 ss.*, per lo meno nella sua tipicità e anti giuridicità, è vera e propria questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 2 c.p.p.²⁵ rispetto alla ritenuta sussistenza di tutti questi elementi e della correlativa responsabilità dell'ente, la quale è autonoma e permane anche quando non si è riusciti a identificare l'imputato persona fisica o il reato medesimo è prescritto nel corso dello svolgimento del processo a carico dell'ente (v. art. 8 e art. 60)²⁶.

«In altri termini, all'accertamento del reato commesso dalla persona fisica deve ne-

²³ DI BITONTO, *Studio*, cit., 33.

²⁴ Cass., 5 ottobre 2010, n. 2251, in *Cass. pen.*, 2011, 2541, con nota di VARRASO, L'«ostinato silenzio» del d.lgs. n. 231 del 2001 sulla costituzione di parte civile nei confronti dell'ente ha un suo «perché». Nella stessa direzione, a confermare la correttezza della lettura data dalla Suprema Corte, Corte cost., 9 luglio 2014, n. 216, in *Giur. cost.*, 2014, 3486 ss., con nota di CERESA GASTALDO, *La pretesa emarginazione del danneggiato nel processo penale alle società*.

²⁵ Per tutti, CORDERO, *Procedura*, cit., 1330; CORVI, *Questioni pregiudiziali e processo penale*, Cedam, 2007, 112.

²⁶ V. *infra*, Cap. II.